

COMUNE DI SANTA GIUSTINA

PROVINCIA DI BELLUNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. DEL 21.02.2014

ISTRUTTORIA: AREE TECNICA URBANISTICA E TECNICA LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE, AI SENSI ART. 50 COMMA 4 LETTERA L), DELLA L.R. N. 61/1985. ADEGUAMENTO NORMATIVO ALLA L.R. 7.08.2009 N. 17 "NUOVE NORME PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO, IL RISPARMIO ENERGETICO NELL'ILLUMINAZIONE PER ESTERNI E PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI." ADOZIONE

PREMESSO che in data 11/06/2012, con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 è stata approvata la variante al Regolamento Edilizio Comunale, ai sensi dell'art. 50 comma 4^a lettera l) della L.R. n. 61/1985 a seguito degli aggiornamenti normativi sovra comunali;

VISTA la Legge Regionale n.17 del 7.08.2009, e in particolare l'art. 5 ove si dispone che i Comuni:

- si dotino del Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL), che è l'atto di programmazione per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione;
- adeguino i regolamenti edilizi alle disposizioni della suddetta legge regionale;
- sottopongano al regime dell'autorizzazione comunale tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario;
- provvedano a controllare periodicamente il rispetto e l'applicazione della legge sul territorio di propria competenza;
- provvedano alla bonifica degli impianti e delle aree di grande inquinamento luminoso o, per gli impianti d'illuminazione esterna privati, ad imporne la bonifica ai soggetti privati che ne sono i proprietari;
- provvedano, anche su segnalazione degli osservatori astronomici, alla verifica dei punti luce non corrispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge, disponendo affinché essi vengano modificati o sostituiti o comunque uniformati ai requisiti ed ai criteri stabiliti;
- provvedano a individuare gli apparecchi di illuminazione pericolosi per la viabilità stradale e autostradale, in quanto responsabili di fenomeni di abbagliamento o distrazione per i veicoli in transito, e dispongano immediati interventi di normalizzazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge;
- applichino le sanzioni amministrative;
- svolgano le attività di verifica e controllo di propria competenza con l'avvalimento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV);

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 7 della succitata legge, il progetto illuminotecnica relativo agli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario, deve essere sviluppato nel rispetto delle norme tecniche vigenti (CEI e UNI), deve essere accompagnato da una certificazione del progettista che attesti la rispondenza dell'impianto ai requisiti della Legge Regionale n. 17/2009, e corredato dalla documentazione obbligatoria, che consiste in:

- documentazione relativa alle misurazioni fotometriche dell'apparecchio utilizzato nel progetto esecutivo;

- istruzioni di installazione ed uso corretto dell'apparecchio in conformità alla legge.

DATO ATTO che, con determinazione del Responsabile Area Tecnica LL.PP. n. 6 del 3.02.2014 è stato affidato il servizio per la redazione del PICIL del Comune di Santa Giustina, che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale in una prossima seduta consiliare;

RICHIAMATO l'art. 9 della succitata Legge Regionale, che regola le sorgenti di luce e l'utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna elencando i requisiti necessari affinché un impianto di illuminazione esterna sia conforme ai principi del contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico;

ATTESO che l'art. 12 della Legge Regionale detta disposizioni all'adeguamento degli impianti esistenti, mediante una serie di interventi, graduati nel tempo, a seconda dei casi specifici;

RILEVATO che, per le motivazioni sopra esposte, si rende opportuno aggiornare e integrare il regolamento edilizio vigente, rendendolo conforme alla vigente normativa regionale inserendo "Art. 99 bis - Illuminazione Per Esterni – stabilendo che tutti gli impianti di illuminazione esterna, sia pubblici e che privati, sono soggetti alle disposizioni della Legge Regionale Veneto 7 agosto 2009, n. 17 in materia di contenimento dei fenomeni di inquinamento luminoso e di risparmio energetico";

DATO ATTO che la presente proposta è pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet comunale, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs n.33/2013;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.e.i;

VISTA la L.R. n. 61/85 art. 50 comma 4^a lettera l);

VISTA la L.R. n. 11/2004 e s.m.e.i;

VISTA la L.R. n. 17/2009;

SI PROPONE

DI APPORTARE, per le ragioni in premessa, la modifica al Regolamento edilizio comunale aggiungendo nel Titolo IV - Norme Tecnologiche, l'art. 99 bis nel testo di seguito riportato:

"ART. 99 bis) Illuminazione per Esterni, Contenimento dell'Inquinamento Luminoso

Tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, sono soggetti alle disposizioni della Legge Regionale n. 17 del 7 agosto 2009, in materia di contenimento dell'inquinamento luminoso, risparmio energetico nell'illuminazione per esterni, nonché per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici".

DI ADOTTARE, pertanto, la conseguente variante parziale al regolamento edilizio comunale, ai sensi dell'art. 50 comma 4^a lettera l) della L.R. n. 61/85;

DI DARE atto che le varianti parziali di cui al comma 4 art. 50 della L.R. 61/85, sono adottate dal Consiglio comunale ed entro cinque giorni sono depositate a disposizione del pubblico per dieci giorni presso la segreteria del Comune e della Provincia; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del Comune e della Provincia e mediante l'affissione di manifesti, nonché attraverso altre eventuali forme di pubblicità deliberate dal Comune. Nei successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni alla variante adottata;

DI DARE atto che il Consiglio Comunale entro 30 giorni della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, approva la variante apportando le eventuali modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni pertinenti e la trasmette alla Provincia e alla Regione;

DI DARE atto che la variante approvata sarà inviata alla struttura Regionale competente ed acquisterà efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune; la variante verrà pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet comunale, ai sensi dell'art.39 del D.Lgs n.33/2013.

PARERI DEI RESPONSABILI DI AREA
AI SENSI DELL'ART. 49 D. LGS. N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

C.C.

G.C.

DATA: 14.02.2014

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE, AI SENSI ART. 50 COMMA 4 LETTERA L), DELLA L.R. N. 61/1985. ADEGUAMENTO NORMATIVO ALLA L.R. 7.08.2009 N. 17 "NUOVE NORME PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO, IL RISPARMIO ENERGETICO NELL'ILLUMINAZIONE PER ESTERNI E PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI." ADOZIONE

PARERE DEI RESPONSABILI AREA TECNICA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Sotto il profilo della regolarità amministrativa

FAVOREVOLE

CONTRARIO

firma

Arch. Monica Serafini

Ing. Sebastiano Bogo

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. DEL 21.02.2014